



Bruxelles, 26.2.2014  
COM(2014) 102 final

ANNEX 1

**ALLEGATO**

**PROTOCOLLO**

**della**

**Proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

**PROTOCOLLO  
DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE  
che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una  
parte, e la Federazione russa, dall'altra,  
per tener conto dell'adesione  
della Repubblica di Croazia**

IL REGNO DEL BELGIO,  
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,  
LA REPUBBLICA CECA,  
IL REGNO DI DANIMARCA,  
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,  
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,  
L'IRLANDA,  
LA REPUBBLICA ELLENICA,  
IL REGNO DI SPAGNA,  
LA REPUBBLICA FRANCESE,  
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,  
LA REPUBBLICA ITALIANA,  
LA REPUBBLICA DI CIPRO,  
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,  
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,  
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,  
L'UNGHERIA,  
LA REPUBBLICA DI MALTA,  
IL REGNO DEI PAESI BASSI,  
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
LA REPUBBLICA DI POLONIA,  
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,  
LA ROMANIA,  
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,  
LA REPUBBLICA SLOVACCA,  
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,  
IL REGNO DI SVEZIA,  
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso "gli Stati membri",

L'UNIONE EUROPEA, in appresso "l'Unione", e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

da una parte,

E

LA FEDERAZIONE RUSSA,

dall'altra,

in appresso denominate collettivamente "le Parti",

CONSIDERANDO CHE l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, in appresso "l'accordo", è stato firmato a Corfù il 24 giugno 1994;

CONSIDERANDO CHE il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è stato firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011;

CONSIDERANDO CHE, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'adesione della Croazia all'accordo deve essere approvata tramite un protocollo allegato al medesimo;

VISTA l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo in qualità di Parte. La Repubblica di Croazia adotta e prende atto, alla stregua degli altri Stati membri, del testo dell'accordo e delle dichiarazioni comuni, delle dichiarazioni e degli scambi di lettere allegati all'atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo dell'accordo del 21 maggio 1997, entrato in vigore il 1° dicembre 2000, del protocollo dell'accordo del 27 aprile 2004, entrato in vigore il 1° marzo 2005, e del protocollo dell'accordo del 23 aprile 2007, entrato in vigore il 1° maggio 2008.

## ARTICOLO 2

Dopo la firma del presente protocollo, l'Unione trasmette la versione in lingua croata dell'accordo, l'atto finale e tutti i documenti ad esso allegati, nonché i protocolli degli accordi del 21 maggio 1997, del 27 aprile 2004 e del 23 aprile 2007, agli Stati membri e alla Federazione russa. A decorrere dalla data di applicazione provvisoria del presente protocollo, la versione linguistica di cui alla prima frase del presente articolo fa fede alle stesse condizioni delle versioni in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, irlandese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese.

## ARTICOLO 3

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

## ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure interne. Le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.
3. Il presente protocollo si applica in via provvisoria dopo 15 giorni dalla data della firma.
4. Il presente protocollo si applica alle relazioni tra le Parti nell'ambito dell'accordo a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

## ARTICOLO 5

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, irlandese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo,

Fatto a ..., addì ...

PER L'UNIONE EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI

PER LA FEDERAZIONE RUSSA